

**ALLEGATO V**  
**disposizioni attuative specifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;
- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

In applicazione dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 e dell'art.15 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari per l'Intervento SRD15.2 tipologia A dello sviluppo rurale, oggetto del sistema integrato di gestione e di controllo;
- applicare le relative sanzioni<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità,ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b. riduzione non superiore a 100 euro<sup>2</sup>;
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate di seguito.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

**CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le sanzioni, comprese le revoche, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

---

<sup>1</sup> Le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi da applicarsi ai fini del presente provvedimento sono anche denominati sanzioni.

<sup>2</sup> La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

- a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e. il decesso del beneficiario;
- f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

## **AMMISSIBILITÀ' DEL BENEFICIARIO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'**

### **a) condizioni di ammissibilità**

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti nei paragrafi A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno e B.4 Criteri di ammissibilità delle disposizioni attuative del bando 1/2024.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità da 1 a 7 al paragrafo B.4 Criteri di ammissibilità del Bando 1/2024 determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità 1 e da 3 a 7 al paragrafo B.4 Criteri di ammissibilità del Bando 1/2024 determina l'inammissibilità della domanda di variante.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità del criterio 1, criteri 3, 4 e 5 e criterio 7 al paragrafo B.4 Criteri di ammissibilità del Bando 1/2024 determina l'inammissibilità della domanda di pagamento del saldo.

### **b) base giuridica**

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento SRD15 tipologia A è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

## **IMPEGNI**

### **a) descrizione**

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo il calcolo esposto di seguito e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### **a.1) Impegni essenziali**

Sono impegni essenziali:

a) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento", fatte salve eventuali varianti approvate o adattamenti tecnici-economici; in caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di pagamento del saldo);

b) garantire la funzionalità degli investimenti, attraverso la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria), per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo; in caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare anche con sopralluogo solo in caso di controllo ex post);

c) a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. (da verificare anche con sopralluogo solo in caso di controllo ex post);

d) mantenere la sede legale e almeno una sede operativa sul territorio regionale per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);

e) il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (da verificare in sede di pagamento (anticipo e saldo e di controllo ex post); in caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di domanda di sostegno e domande di pagamento di anticipo e domande di pagamento del saldo)

f) mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese forestali (anche per le imprese che si impegnano a formarsi (F3) e iscriversi all'Albo regionale delle imprese forestali - impegni corrispondenti al criterio di priorità n. 16) per tutta la durata del periodo di sostegno. In caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di domanda di pagamento di anticipo e domanda di pagamento del saldo);

g) mantenere le certificazioni forestali e/o ambientali che hanno dato origine all'assegnazione dei punteggi di priorità (criteri 10, 11, 12 e 13) per tutta la durata del periodo di sostegno. In caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di domanda di pagamento del saldo);

h) mantenere per tutta la durata del periodo di sostegno (da verificare in sede di domanda di pagamento dell'anticipazione e domanda di pagamento del saldo) la partecipazione ai contratti di rete / di gestione forestale associata / di acquisto che hanno dato origine all'assegnazione di

punteggi di priorità (criterio 1) per il periodo di impegno minimo previsto dal criterio (3 anni dalla data di sottoscrizione dei contratti);

i) mantenere per tutta la durata del periodo di sostegno (da verificare in sede di domanda di pagamento dell'anticipazione e domanda di pagamento del saldo) l'impegno che ha consentito l'attribuzione del punteggio in riferimento al criterio di priorità n. 2. In caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione;

l) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi (accesso ai luoghi, agli investimenti e ai documenti fornendo la più ampia collaborazione alle richieste) da parte dei controllori.

#### **a.2) Impegni accessori**

Sono impegni accessori:

- concludere e rendicontare le operazioni con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto dal Bando 1/2024;

- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato III;

- aggiornare e/o convalidare il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando.

#### **b) Elementi di controllo per impegni essenziali e accessori**

Sono gli aspetti o i documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato impegno.

Ogni elemento di controllo va attribuito ad una delle 2 modalità di controllo: documentale o visivo.

Il D.M. n° 0410727 del 04/08/2023, prevede:

-all'art. 3, comma 2, che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificati gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno,

- all'art. 3, comma 3, che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento, vengano verificati il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori,

-all'art.6, che i controlli in loco verifichino che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

#### **c) Inadempienze, violazioni, infrazioni per ogni impegno e gruppi di impegni per impegni essenziali e accessori**

Consistono nelle irregolarità, cioè nella violazione degli impegni o dei gruppi di impegni previsti, rilevate nel corso delle attività di controllo.

Il DM n. 93348 del 26/02/2024 ha mantenuto il concetto di "gruppi di impegni" definendoli come "l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei", riferiti allo stesso ambito e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati nei provvedimenti applicativi.

#### **d) Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca per impegni essenziali e accessori**

- Art. 15 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: “Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali”

-Art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 “Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali”

### **e) azioni correttive per impegni essenziali e accessori**

Ai sensi dell’art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 è possibile individuare inosservanze di lieve entità che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell’intervento/sottointerventi/azione e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l’applicazione della sanzione è sospesa.

L’osservanza e l’esecuzione pratica dell’azione correttiva assegnata (AZ) comporta l’annullamento della sanzione .

### **RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024**

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

### **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

L’articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

#### **1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata**

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che “Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”.

I 3 indici di verifica -gravità, entità e durata - sono così definiti dall’art. 2 “Definizioni” dello stesso DM n. 93348 del 26/02/2024:

**-Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

**-Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

**-Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Ai sensi dell’art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione.

## 2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell’impegno o dei gruppi di impegni.

Per ogni impegno, è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

<b>Livello di infrazione dell’impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05)

## 3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato.

Nell’ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

**Punteggio**

**Percentuale di riduzione**

1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 5,00	5%
X ≥ 5,00	10%

## **INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE**

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo.

In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

La ripetizione è considerata tale:

- concludere e rendicontare le operazioni con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto dal Bando 1/2024: la ripetizione coincide con il ritardo;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato III: la ripetizione consiste nel non ottemperamento dell'obbligo entro il termine di sospensione del sostegno;
- aggiornare e/o convalidare il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal presente Bando: la ripetizione consiste nel non ottemperamento dell'obbligo entro il termine di sospensione del sostegno.

## **FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente allegato, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

## INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Si riportano di seguito le modalità per la determinazione del livello di infrazione per mancato rispetto degli impegni individuati per l'intervento SRD15.2 tipologia A del Bando 1/2024 per la determinazione della percentuale di riduzione.

### Impegno accessorio 1

**concludere e rendicontare le operazioni con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto dal Bando 1/2024**

Tipo di controllo: documentale ed eventualmente visivo con sopralluogo

Nota: parametri pertinenti sono la gravità, l'entità e la durata

Per gravità si intende la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista dal Bando per la rendicontazione della domanda di saldo,

Per entità si intende il valore del contributo pubblico,

Per durata si intende il ritardo, in termini di giorni di calendario, intercorrente tra la data effettiva di presentazione della domanda di pagamento del saldo e la data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			ritardo $\leq$ 30 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.
Medio (3)			ritardo $>$ 30 e $\leq$ 90 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.
Alto (5)	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento,	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento,	ritardo $>$ 90 e $\leq$ 180 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.

la stabilità delle ope-previste dal CSR, i parametri razioni di investimen-di gravità e entità sono da conto, previste dal CSR,siderarsi sempre di livello mas-i parametri di gravitàsimo.  
e entità sono da con-siderarsi sempre di livello massimo.

Determinazione della percentuale di riduzione:

	<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$		3%
$3,00 \leq X < 5,00$		5%
$X \geq 5,00$		10%

La presentazione della domanda di saldo presentata dopo 180 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando, comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

**Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:** No

**Impegno accessorio 2**

**informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato III**

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota: parametri pertinenti sono la gravità, l'entità e la durata

Per gravità si intende la presenza degli elementi informativi e la loro realizzazione secondo le specifiche indicate.

Per entità si intende il valore del contributo pubblico.

Per durata si intende un ritardo di giorni di calendario dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
--	----------------	---------------	---------------

Basso (1)		ritardo < 15 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento
Medio (3)		ritardo ≥ 15 e < 30 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento
Alto (5)	<p>Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, la stabilità delle operazioni previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.</p> <p>Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, la stabilità delle operazioni previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.</p>	ritardo ≥ 30 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento

Calcolo della percentuale di riduzione

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 5,00	5%
X ≥ 5,00	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 30 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno.

**Impegno accessorio 3**

**aggiornare e/o convalidare il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando**

Tipo di controllo: documentale

Nota: parametri pertinenti sono la gravità, l'entità e la durata

Per gravità si intende il non aver provveduto all'aggiornamento e/o alla convalida del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando.

Per entità si intende il valore del contributo pubblico.

Per durata si intende il numero di mesi (oltre il 31.12.dell'anno precedente) di non aggiornamento e/o non convalida annuale del fascicolo aziendale.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio

<b>Livello di infrazione e dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			Ritardo < 6 mesi dalla data annuale di riferimento per l'aggiornamento e/o convalida del fascicolo aziendale
Medio (3)			ritardo ≥ 6 e < 12 mesi dalla data annuale di riferimento per l'aggiornamento e/o convalida del fascicolo aziendale
Alto (5)	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.	Ritardo ≥ 12 mesi dalla data annuale di riferimento per l'aggiornamento e/o convalida del fascicolo aziendale

Calcolo della percentuale di riduzione

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 5,00	5%
X ≥ 5,00	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 30 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno.